

RICOSTRUZIONE SISMA

BOZZA IPOTESI SOLUZIONE PROBLEMATICA DIFFORMITA' STRUTTURALI – (rev.3)

NOTA BENE: il presente documento intende individuare una ipotesi di soluzione della problematica delle difformità strutturali, sintesi dei lavori dalla Commissione Sisma della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. Al momento si tratta di una bozza priva di valore legale predisposta al solo fine di iniziare a condividere un possibile percorso per accelerare la ricostruzione delle zone colpite dal sisma. Questo documento, per trovare applicazione, dovrà essere oggetto di protocollo d'intesa tra gli USR e FEDING con il benestare dell'Autorità Giudiziaria. Per tale motivo non potrà essere mosso a FEDING alcun addebito in caso di danni causati dall'intempestiva applicazione della presente proposta.

PREMESSA

Dall'esame dei primi progetti di ricostruzione post sisma, si è osservato che una percentuale altissima di fabbricati (*tra l'80 ed il 90%*) presenta difformità di tipo edilizio, ed in molti casi anche strutturale, che comportano ritardi nella gestione del procedimento.

In attesa di completare le statistiche dettagliate delle tipologie delle difformità più comuni, le proiezioni basate sui progetti presentati agli Uffici Speciali per la Ricostruzione permettono di rilevare che nella maggior parte delle situazioni si tratta di piccole opere a carattere funzionale non speculativo (*a titolo di esempio: spostamento di porte e finestre, modifica di distribuzione delle tamponature interne, realizzazione di tettoie prevalentemente in legno od in acciaio al piano terra o a copertura di balconi, posa in opera di aggetti e pensiline, spostamento planimetrico di scale interne, realizzazione di finestre sulle coperture, modifiche delle recinzioni e di piccole opere di sostegno dei terreni, ampliamento di cantine e di vani interrati, realizzazione di volumi al piano terra dei fabbricati coprendo con un solaio lo spazio tra una parete del fabbricato ed il muro di sostegno di un rilevato adiacente, realizzazione delle opere principali con dimensioni eccedenti quelle di progetto dell'ordine di grandezza della decina di centimetri per problematiche esecutive od errori di cantiere, ecc.*)

Inoltre il patrimonio edilizio delle aree colpite è costituito prevalentemente da fabbricati vetusti in muratura di qualità medio bassa, realizzati in epoche in cui la pratica della presentazione dei progetti/varianti strutturali non era diffusa, anche in relazione al progressivo sviluppo della sensibilità ai problemi sismici, che ha portato nel corso degli anni alla classificazione di nuove zone.

In alcuni casi neppure sussisteva l'obbligo legislativo di tale adempimento.

Permane in ogni caso il problema di valutare se la difformità strutturale di un fabbricato, per quanto modesta, abbia o meno determinato/influenzato il meccanismo che ha portato al suo danneggiamento.

Considerato che la casistica delle difformità strutturali è molto ampia, e non è quantificabile a priori con dati statistici certi ed inoppugnabili, si procederà ad esaminare le ipotesi di soluzione della problematica nel modo più generale possibile, classificando i casi secondo la gravità della tipologia di difformità rispetto all'autorizzato, e non riferendosi a situazioni singole e puntuali.

Pur essendo noto il punto di vista del Commissario per la ricostruzione, che intenderebbe individuare la casistica specifica delle difformità più ricorrenti, si propone un approccio che possa mettere a disposizione un ampio ventaglio di risoluzione delle difformità strutturali presenti sugli edifici del cratere centro Italia, senza creare incertezze applicative derivanti dall'aver individuato soltanto un numero limitato di tipologie.

Il sistema di Ordinanze Commissariali ha sancito che possono beneficiare dei contributi i fabbricati danneggiati “**non completamente abusivi**”, e pertanto è manifesto che vi sia una ovvia volontà di ricostruire e non di penalizzare i territori colpiti.

Gli abusi di tipo edilizio urbanistico sono di competenza dei Comuni, che possono valutare la sussistenza degli elementi per sanarli, mentre le difformità strutturali rientrano nelle competenze del Genio Civile, il cui ruolo nella fattispecie, viene assunto dall’USR.

L’abuso di tipo sismico (*consistente in una modifica strutturale non oggetto di deposito preventivo o non preventivamente autorizzata dal Genio Civile*) **non si sana mai**, ed è indipendente dall’entità e dalla pericolosità delle opere realizzate, in quanto la violazione consiste nella mera omissione dell’adempimento amministrativo.

Per tale motivo, trattandosi di **reato penale**, si rende necessario trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, e di conseguenza per poter concludere il procedimento di ricostruzione, occorre attenersi alle conclusioni giudiziarie, che di solito, qualora si proceda con il dibattimento, non paiono essere compatibili con le esigenze di una rapida ricostruzione, anche a causa del numero dei casi da trattare che si prevede elevatissimo.

Il problema di maggior rilievo è pertanto quello di poter regolarizzare, ove possibile, sia le difformità di tipo edilizio urbanistico che strutturale in tempi certi e possibilmente brevi, non aggirando le previsioni di legge, ma **individuando procedure sanzionatorie snelle** e pressoché automatizzate, in modo da rendere possibile la ricostruzione, che altrimenti sarebbe vanificata.

Il presente documento esamina le problematiche evidenziate considerandone allo stesso tempo i due aspetti fondamentali: limitare il numero di casi in cui le variazioni rilevate costituiscono difformità, ed individuare il procedimento più rapido per gestire le altre.

Sulla base di queste premesse l’USR, il Genio Civile e gli Ordini professionali hanno promosso attività conoscitive della problematica per individuare le possibili soluzioni che permettano di coniugare la legalità con l’esigenza di una ricostruzione che avvenga in tempi certi.

Le indicazioni che seguono, fornite dall’USR di Ascoli Piceno a seguito di un incontro con i suoi responsabili, sono state integrate in sede di Federazione degli Ordini degli ingegneri delle Marche alla presenza del presidente nazionale del CNI, e condivise pur nella consapevolezza delle relative difficoltà di attuazione, a causa della necessità di ottenerne una qualche forma di copertura legislativa (*almeno in forma di Ordinanza Commissariale, in quanto strumento normativo più snello rispetto ad una modifica legislativa tipo quella del 380/2001, sia pure in corso*), che possa tutelare i soggetti che amministrano il territorio e la ricostruzione chiamati ad applicarle nell’interesse generale.

Il presente documento è stato infine integrato in sede di Commissione Sisma della Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, recependo le indicazioni predisposte dalle singole unità provinciali.

La Commissione Sisma di FEDING MARCHE ha fatto rilevare che ogni struttura è espressione dello stato delle conoscenze all’epoca della sua realizzazione, e che pertanto la stessa può al più rispettare la normativa vigente all’epoca.

In primo luogo tutte le opere realizzate prima del **1971** per quanto riguarda gli edifici intelaiati in C.A. od in acciaio e prima del **1983** per la muratura, non possono essere oggetto di difformità strutturali a causa dell’assenza di norme di riferimento.

In effetti la prima norma italiana che ha previsto la presentazione dei progetti strutturali è il R.D. Legge **16/11/1939 n°2229** (*norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato*), che disponeva che il costruttore depositasse il progetto strutturale delle opere alla Prefettura.

Si osserva tuttavia che non sempre è possibile rinvenire i progetti dell'epoca, sia per vicende di gestione degli archivi delle Prefetture che la perdita parziale o totale della documentazione all'atto del trasferimento agli Archivi di Stato.

Per tale motivo è ragionevole ritenere che nella maggior parte dei casi si debba fare riferimento alla legge **05/11/1971 n°1086** che ha previsto per la prima volta il deposito al Genio Civile dei progetti delle opere in calcestruzzo armato ordinario o precompresso ed in acciaio.

La legge **02/02/1974 n°64** ha previsto successivamente che i progetti di tutte le opere ricadenti nelle zone sismiche fossero depositati al Genio Civile, e pertanto anche di quelle in muratura, che tuttavia, non essendo a differenza delle altre oggetto di precedenti norme, avrebbero dovuto attendere la classificazione sismica del territorio prevista dalla stessa legge.

La classificazione sismica della maggior parte del territorio delle Marche avvenne con D.M. 10/02/1983 pubblicato in G.U. il **23/03/1983** e pertanto è da tale data che subentra l'obbligo di deposito dei progetti della struttura in muratura al Genio Civile.

Si osserva che gli ultimi comuni delle Marche furono classificati sismicamente solo nel **2005**.

Detti fabbricati e le opere ad essi relative possono pertanto essere esclusi dalla problematica delle difformità strutturali acquisendo idonea documentazione amministrativa sull'anno di costruzione, o qualora indisponibile da apposita dichiarazione /certificazione del proprietario o dei suoi eredi (*più opportunamente dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegato documento identità di semplice espletamento che comunque non deresponsabilizza da procedimenti penali in caso di dichiarazioni mendaci*).

Si ritiene che debbano essere i proprietari degli immobili ad assumere la responsabilità della dichiarazione dell'epoca di costruzione del fabbricato o delle sue modifiche, non essendo ipotizzabile che il tecnico incaricato, in mancanza di idonea documentazione, debba accollarsi in loro vece la responsabilità di dichiarazioni inesatte o mendaci, che potrebbe esclusivamente riportare facendole proprie, non essendo presente all'epoca dei fatti, né tenuto a svolgere indagini ora per allora.

Ulteriore linea di azione per classificare le tipologie delle difformità strutturali, è quella di considerare il D.M. 14/01/2008 e la sua Circolare applicativa n°617 del 02/02/2009, che individuano gli interventi sulle strutture ritenuti tali da non influenzarne significativamente il comportamento complessivo, e che pertanto non ne richiedono la verifica completa.

Anche alcune Regioni, trovandosi ad affrontare sul campo problematiche analoghe a quella di cui si controverte, si sono espresse con atti amministrativi definendo interventi che non rivestono carattere sostanziale, e che pertanto non costituiscono oggetto di variante al progetto principale, o che se attuati autonomamente non sono soggetti ad autorizzazione ma a deposito, o a deposito semplificato od all'elaborazione ed alla conservazione del progetto ma non al deposito.

Tra gli altri si citano la D.G.R. 168/2012 della regione Umbria, la D.G.R. 2272/2016 della regione Emilia Romagna e la D.G.R. 1338 del 20/09/2010 della regione Marche.

E' vero che in virtù di pronunciamenti giudiziari riguardanti singoli casi di applicazione di detti atti se ne è messa in discussione la legittimità, in quanto la competenza di legiferare nel campo della sicurezza delle costruzioni ricade esclusivamente in capo allo Stato, ma è altrettanto vero che dette delibere si limitano a precisare aspetti richiamati dalle N.T.C. 2008 relative agli interventi locali ed alle opere minori, per cui non si tratterebbe di una "invasione di campo" da parte delle Regioni, ma di semplici chiarimenti attuativi di tipo funzionale.

Di fatto le delibere evidenziano in ogni caso esigenze dei territori cui è necessario rispondere, ed il problema non si può ignorare, né banalizzare subordinandolo a mere eccezioni procedurali.

Si viene in tal modo delineando una sorta di classificazione delle difformità, che pur non ammettendo sconti di legge, può essere utile per graduare ove possibile l'applicazione delle sanzioni ai fini dell'accelerazione dei procedimenti.

In sintesi, al fine di giungere ad un possibile protocollo d'intesa, o quantomeno ad un "vademecum" operativo condiviso, si sono individuati i casi seguenti.

CASO 1

INTERVENTI DIFFORMI ANCHE PARZIALMENTE ALLO STATO AUTORIZZATO CHE INTERESSANO LA STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA DI UN EDIFICIO SITO IN LOCALITA' NON SISMICA ALL'EPOCA DELLA SUA COSTRUZIONE E PERTANTO ANTECEDENTEMENTE AL 23 marzo 1983 (od al 2005 per gli ultimi comuni non ancora classificati – si veda per essi la data esatta di pubblicazione degli elenchi).

In seguito all'accertamento verbale del Comune, poiché i fatti risalgono ad epoca precedente **alla classificazione sismica della zona** sulla quale insiste il fabbricato, e pertanto per gli interventi non **era prevista la denuncia dei lavori** presso gli uffici di GENIO CIVILE, di fatto, pur non esistendo alcun progetto strutturale, non risulta violata nessuna norma sismica. L'ufficio non è tenuto ad applicare la disposizione di cui all'art. 96 del DPR 380/01 (accertamento delle violazioni nelle zone sismiche).

Nella fattispecie rientrano i casi seguenti:

- a) Fabbricato di cui esiste il progetto architettonico approvato con opere ad esso conformi senza deposito del progetto strutturale;
- b) Fabbricato di cui esiste il progetto architettonico approvato con opere ad esso **non** conformi senza deposito del progetto strutturale;

Nell'ambito della procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria edilizio urbanistica da parte del Comune, è opportuno mappare e caratterizzare il fabbricato anche dal punto di vista strutturale. Per tale motivo, non esistendo il relativo progetto, si dovrà predisporre una certificazione del fabbricato mediante verifica delle condizioni dell'immobile ante sisma **sulla base delle norme tecniche dell'epoca della costruzione** e delle regole del buon costruire (*vedi nota finale*). In ogni caso al termine dei lavori di riparazione post sisma del fabbricato, copia del progetto dovrà essere depositata oltre che all'USR anche al Genio Civile (*solo come documentazione che rimanga agli atti e collegata alla pratica esistente, per future esigenze di consultazione*), o comunque essere consultabile anche per successive finalità non attinenti alla ricostruzione attraverso le piattaforme informatiche che saranno predisposte.

CASO 2

INTERVENTI DIFFORMI ANCHE PARZIALMENTE ALLO STATO AUTORIZZATO REALIZZATI IN C.A./C.A.P./ACCIAIO SU UN EDIFICIO REALIZZATO PRIMA DEL 1971 SITO IN LOCALITA' NON SISMICA ALL'EPOCA DELLA SUA COSTRUZIONE. (OBBLIGO DI DENUNCIA DEI LAVORI ALLA PREFETTURA A CARICO DEL COSTRUTTORE DAL 1939 e DAL 1971 PER IL C.A., IL C.A.P. E L'ACCIAIO).

Qualora il fabbricato, con o senza opere strutturali non autorizzate sia stato realizzato **antecedentemente** al 1971 per il c.a., il c.a.p. e l'acciaio, (*vedere quanto riferito in premessa relativamente al R.D.L. del 1939 ed alla reperibilità dei progetti all'epoca depositati presso le prefetture*) si applica quanto evidenziato al precedente caso 1, in quanto non sussiste violazione della norma sismica.

CASO 3

INTERVENTI DIFFORMI DAL PRECEDENTE EDILIZIO REALIZZATI SU EDIFICI IN C.A., C.A.P. ED ACCIAIO REALIZZATI DOPO IL 1971 ED IN MURATURA DOPO IL 1983

In condizioni ordinarie a seguito all'accertamento verbale del Comune, tenuto conto dell'obbligo imposto dalle normative di denunciare i lavori su immobili ricadenti in zona sismica, trova applicazione l'art. 96 del DPR 380/01 secondo cui l'accertamento delle violazioni viene trasmesso dai funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati all'art. 103 all'ufficio del GENIO CIVILE mediante la compilazione di apposito processo verbale.

L'ufficio del GENIO CIVILE, dopo aver a sua volta valutato l'opportunità di emettere ordinanza di sospensione dei lavori, trasmette il processo verbale e le deduzioni all'autorità giudiziaria competente con le proprie deduzioni.

Nel caso in esame dei progetti di ricostruzione le difformità strutturali vengono evidenziate all'atto della presentazione dei progetti all'USR od ai Comuni, qualora i proprietari intendano procedere a richiedere la sanatoria edilizia urbanistica prima di predisporre il progetto delle opere per la riparazione dei danni causati dal sisma.

Si attiva di conseguenza un analogo procedimento che tramite la funzione del GENIO CIVILE, anche svolta dall'USR, conduce alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto attiene al reato sismico.

Si origina conseguentemente la necessità di giungere alla conclusione del relativo procedimento secondo quanto auspicato in premessa.

A questo punto è opportuno inquadrare in cinque livelli (*da "0" a "4"*) le difformità riscontrabili nei progetti.

LIVELLO "0"

Comprende le difformità strutturali riconducibili a tolleranze dimensionali fino ad un massimo del 5% in aumento od in diminuzione rispetto alle misure del progetto.

Si tratta di un valore coerente in relazione alla tecnologia povera di cantiere in uso all'epoca della realizzazione dei fabbricati del cratere sismico, anche se la normativa in vigore, valida per le nuove costruzioni, suggerisce di attenersi al 2%.

Il 5% intende essere valore di riferimento, per cui deve essere inteso quale ordine di grandezza è non limite invalicabile (*es. se in base alla regola esposta la tolleranza applicata ad una quota consente di superare una certa quota di 10 cm., la misura di 11 o 12 cm. è ancora accettabile*).

La tolleranza si applica alle misure lineari degli elementi strutturali quali pilastri, setti murari portanti e loro aperture, nonché dei rispettivi spostamenti.

La tolleranza del 5% non si applica a superfici e volumi, essendo riferita agli elementi strutturali.

Conseguentemente gli eventuali aumenti di superficie e di volume dei fabbricati derivanti dall'applicazione delle tolleranze agli elementi strutturali, sono da considerare solo in relazione alle esigenze di sanatoria edilizia urbanistica.

Il livello "0" è certificato dal progettista dell'intervento di riparazione, non configura difformità strutturale e pertanto non è necessario il coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria, *né ovviamente alcuna verifica di calcolo della struttura*.

LIVELLO "1"

Comprende le difformità strutturali che superano le tolleranze del livello "0" e che in ogni caso, essendo di modesta entità, **non sono riconducibili al nesso di causalità effetto**, nel senso che non possono aver determinato il danneggiamento del fabbricato sottoposto all'azione sismica.

In particolare si considerano di livello "1":

- le variazioni di altezza d'interpiano di più o meno 30 cm. rispetto al progetto originario, purché la variazione di altezza totale del fabbricato non superi il 10% e non sia variato il numero dei piani;
- la variazione di posizione in pianta con riferimento agli assi dei maschi murari non superiore a più o meno il 10%;
- la realizzazione di portici/pergolati/tettoie al piano terra od a quelli superiori che non incrementino la pressione trasmessa alla fondazione dai setti murari su cui insistono di oltre il 10%;
- le variazioni della morfologia delle coperture o di loro parti che non abbiano generato ulteriori spinte rispetto a quelle presenti nella configurazione originaria, con esclusione dell'aumento o della diminuzione della sporgenza delle cornici di gronda di oltre 30 cm.;
- realizzazione di cantine che non hanno comportato modifiche della pressione in fondazione inferiori al 10% e di superficie inferiore del 10% alla massima impronta dell'edificio;
- realizzazione di aperture negli impalcati anche di copertura per l'inserimento di scale, finestre tipo velux ecc. che non modifichino la rigidità dell'impalcato in diminuzione od in aumento del 10%;

Il livello "1" è certificato dal progettista dell'intervento di riparazione, configura difformità strutturale **LIEVE** e pertanto è comunque necessario il coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria.

LIVELLO "2"

Comprende le difformità strutturali che superano quelle di livello "1" e che in ogni caso, essendo di media entità, **non sono ancora riconducibili al nesso di causalità effetto**, nel senso che non possono aver determinato il danneggiamento del fabbricato sottoposto all'azione sismica.

In particolare si considerano di livello "2":

- la realizzazione di nicchie /aperture nelle murature portanti, con variazione dell'area resistente dei setti, misurata in pianta come da progetto originario, non superiore a più o meno il 10%; in ogni caso la variazione relativa al singolo setto non deve superare di più o meno il 50% l'area originaria misurata in pianta;
- realizzazione di cantine che non hanno comportato modifiche della pressione in fondazione inferiori al 10% e di superficie inferiore del 20% alla massima impronta dell'edificio;

Il livello "2" è certificato dal progettista dell'intervento di riparazione, configura difformità strutturale **MEDIA** e pertanto è necessario il coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria.

LIVELLO "3"

Comprende le **difformità strutturali che possono essere riconducibili al rapporto causa effetto**, nel senso che sono tali da poter aver causato il danneggiamento del fabbricato per effetto del sisma.

In particolare si considerano di livello "3":

- l'adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale per impiego di materiali strutturali di natura diversa o per la scelta di una diversa tipologia costruttiva;

- modifiche all'organismo strutturale non ricadenti nei livelli precedenti per:
 - a) aumento del numero di piani entro o fuori terra;
 - b) creazione o eliminazione di giunti strutturali che comportino la necessità di verificare gli spostamenti reciproci dei corpi adiacenti in fase sismica;
 - c) variazione della tipologia delle fondazioni;
 - d) variazioni delle rigidezze di piano degli impalcati che compromettano il comportamento di piano rigido qualora in origine presente;

- modifiche:
 - e) nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali quali nuclei setti e controventi;
 - f) negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
 - g) delle dimensioni degli elementi strutturali principali quali travi pilastri nuclei setti maschi murari e fondazioni;
 - h) modifiche della distribuzione delle masse;

che comportino il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) aumento dell'eccentricità tra i baricentri delle masse e delle rigidezze superiore al 5% della dimensione in pianta dell'edificio misurata perpendicolarmente alle due direzioni principali di applicazione delle azioni sismiche;
 - 2) variazione della rigidezza del singolo interpiano di oltre il 20%;
 - 3) variazione del taglio sismico di piano superiore al 10%.
- modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni, ovvero variazioni dei carichi globali in fondazione superiori del 10%;

 - passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata al paragrafo 8.4 delle N.T.C. 2008.

Il livello "3" è certificato dal progettista dell'intervento di riparazione, configura difformità strutturale **ELEVATA** e pertanto è necessario il coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria.

Trattandosi di edificio danneggiato dagli eventi sismici, **il tecnico dovrà asseverare in base agli esiti conseguiti se l'intervento realizzato senza la preventiva autorizzazione può o meno aver prodotto o amplificato il danneggiamento registrato in seguito agli eventi sismici del 24 agosto e seguenti**. Per tale valutazione il progettista dovrà effettuare una verifica di vulnerabilità del fabbricato ante sisma, una prima volta nella configurazione originaria, ed una seconda considerando, nelle stesse condizioni, anche la presenza delle opere non autorizzate. Il tecnico valuterà la variazione dell'indice di vulnerabilità per effetto di dette opere, e nel caso in cui non superi indicativamente il **15% in riduzione**, potrà considerarle non rilevanti ai fini del danneggiamento sismico del fabbricato. Si tratta ovviamente di considerazioni non contemplate in alcuna normativa, evidenziate tuttavia allo scopo di individuare percorsi virtuosi e tecnicamente credibili da condividere, applicabili con equità a tutti i casi per non ritardare la ricostruzione (*utili anche ad evitare perizie e procedimenti giudiziari con aggravio di spese e prolungamento dei tempi*). Si ricorda in ogni caso che gli indici di vulnerabilità derivano da applicazioni su modelli dei fabbricati, che presentano per loro natura più di una approssimazione, per cui è opportuno che le valutazioni sul decremento percentuale dei valori siano integrate da osservazioni e considerazioni oggettive sullo stato delle opere post sisma a carico del progettista, cui potranno essere eventualmente attribuiti errori complessivi di valutazione, ma non certo esclusivamente in termini di decimali di indici di vulnerabilità.

Le verifiche di vulnerabilità, necessariamente da eseguirsi con i gli attuali e diffusi metodi di calcolo, non disponibili all'epoca delle norme tecniche di riferimento all'atto della costruzione dell'immobile, non devono valutare un indice assoluto, e quindi basato sull'acquisizione di livelli di conoscenza elevati, in quanto hanno il solo scopo di valutare il rapporto causa effetto delle difformità sul danneggiamento del fabbricato a causa del sisma.

La classificazione delle difformità nel livello "3" permette di acquisire elementi che possano consentire all'Autorità giudiziaria di comminare la sanzione amministrativa in luogo dell'ordinanza di demolizione dell'opera.

LIVELLO "4"

Comprende tutti gli altri casi di difformità strutturale ELEVATA che hanno causato il danneggiamento del fabbricato a causa del sisma.

PROPOSTA CONCLUSIVA

Nel caso di coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria permane con ogni probabilità la problematica dei tempi dei procedimenti, nel caso in cui non si proceda all'archiviazione e si apra il dibattimento, soprattutto in relazione al loro numero elevatissimo sulla base delle proiezioni di cui si è premesso.

Qualora alla fine del procedimento il Giudice decida di non far demolire le opere non autorizzate e di comminare ammende, è opportuno trovare il modo di contenere al massimo i tempi necessari.

Per tale motivo si propone di condividere con l'Autorità giudiziaria una griglia di valutazione della gravità/sanabilità/influenza delle opere non autorizzate in rapporto al fabbricato, in modo da consentire sia la formulazione **pressoché d'ufficio** delle sentenze, che l'irrogazione delle sanzioni, che l'eventuale l'archiviazione, in tempi compatibili con le esigenze della ricostruzione.

Le deduzioni del Genio Civile (USR) che accompagnano gli atti trasmessi all'Autorità giudiziaria, andrebbero nel senso di permettere al Giudice di operare assumendo a riferimento la griglia di valutazione di cui si è detto.

Si tratta di considerazioni da illustrare alla Procure delle Marche, con l'auspicio che i Magistrati dei tribunali possano condividerle, tenendo conto del fatto che non si tratta di ingerenze del loro operato, ma di una esigenza dettata dall'imperativo di accelerare la ricostruzione, certamente a vantaggio delle popolazioni colpite, ma anche della finanza statale, riducendo i periodi di erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione.

Al momento non paiono esservi altre possibilità per accelerare la ricostruzione, a meno di non ricorrere ad una nuova ordinanza del Commissario, o di non riuscire ad evocare interventi legislativi forti, ad esempio in sede di revisione del DPR 380/2001, che è in fase di studio, e che potrebbe prevedere disposizioni del tipo di quelle esposte in un'apposita sezione dedicata alla gestione delle emergenze più gravi.

PERTANTO

Nell'ottica di accelerare il procedimento della ricostruzione contenendo i tempi del procedimento giudiziario, è opportuno che i tecnici progettisti, nel rilevare la presenza di opere strutturali non preventivamente autorizzate, provvedano a classificarle ai vari livelli ed a valutarne l'influenza sul danneggiamento del fabbricato, trasmettendo la relativa documentazione alla funzione Genio Civile, anche assunta dall'USR, che la valuterà ai fini di formulare le proprie osservazioni all'Autorità giudiziaria.

Le osservazioni saranno predisposte in base alla classificazione del livello delle difformità rilevate.

Fatto salvo il **LIVELLO "0"** che non configura difformità, negli altri casi si procederà a trasmettere comunicazione all'Autorità giudiziaria nei seguenti termini:

LIVELLO "1"

Richiesta di archiviazione del procedimento con applicazione sanzione amministrativa da 500 a 1.000 €

LIVELLO "2"

Richiesta di archiviazione del procedimento con applicazione sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 €

LIVELLO "3"

Nel solo caso di variazione dell'indice di vulnerabilità inferiore al 15%, richiesta di archiviazione del procedimento con applicazione sanzione amministrativa da 3.000 a 10.000 €

LIVELLO "4"

Trasmissione degli atti con refertazione.

E' infine auspicabile che, ad avvenuta condivisione del presente documento, si possa giungere all'applicazione delle sanzioni in forma di detrazione sul contributo concesso per la riparazione dei danni subiti dai fabbricati.

NOTA

Nessuna norma, compreso il DPR 380/01, impone l'adeguamento di strutture realizzate in conformità alla normativa vigente al momento della loro realizzazione. Tale assunto trova fondamento tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 104 del DPR 380/01 (costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione), che prevede l'accertamento della conformità del progetto alle norme nelle zone sismiche SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per edifici in corso di costruzione e ricadenti in zone sismiche di nuova classificazione i cui lavori siano iniziati prima dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica.